



**GIUSEPPE DI VITTORIO**  
SOCIETÀ COOPERATIVA  
FIDENZA

# STATUTO SOCIALE

VIA GORNINI MALPELI 126 - 43036 FIDENZA (PR)  
[WWW.GRUPPODIVITTORIO.IT](http://WWW.GRUPPODIVITTORIO.IT)

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO**

##### **Articolo 1**

###### **(Costituzione, sede e denominazione)**

E' costituita, con sede nel Comune di Fidenza (PR), la Società cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa e divisa e di abitanti denominata "COOPERATIVA GIUSEPPE DI VITTORIO – Società Cooperativa" o in breve denominata "COOP. G. DI VITTORIO – s. c.".

Essa opera per la promozione, la realizzazione e la gestione di interventi, prevalentemente di edilizia residenziale, da assegnare in godimento, in locazione e in proprietà ai soci e per l'erogazione di servizi all'abitare, alla persona e al territorio.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, nonché l'istituzione o soppressione di sedi secondarie sono riservati alla competenza del consiglio di amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

##### **Articolo 2**

###### **(Durata, iscrizioni e adesioni)**

1. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

2. La Società richiede, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico; l'assolvimento degli adempimenti connessi e conseguenti a tale iscrizione compete al Consiglio di Amministrazione.

3. La Società si iscrive nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle società cooperative; il numero di iscrizione viene indicato negli atti e nella corrispondenza.

4. La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti e condividendone i valori, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, alle Associazioni di settore, nelle loro articolazioni territoriali, inoltre, potrà aderire, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri organismi ed enti economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro, di servizio e di rappresentanza.

##### **Articolo 3**

###### **(Scopo Mutualistico)**

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e persegue lo scopo che l'attività svolta riguardi, in misura prevalente, lo scambio mutualistico con i propri soci.

2. La Società ha scopo mutualistico; lo persegue, per il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, nell'ambito di un corretto sviluppo alle condizioni possibilmente migliori di quelle ottenibili sul mercato in generale, tramite la valorizzazione delle risorse umane, economiche e di lavoro che gli stessi soci possano rendere disponibili alla Società, con equa distribuzione, nel rispetto delle modalità statutarie e regolamentari della società. I vantaggi conseguiti dalle attività e servizi realizzati sia fra i soci beneficiari che fra i soci che non ne hanno beneficiato, dovranno essere utilizzati anche per l'aumento delle risorse della società destinabili alle attività di ricerca, promozione e sviluppo, affinché sempre più soci possano beneficiare dei servizi della società.

3. L'adesione alla Società è aperta a tutte le persone che condividono i principi mutualistici e aderiscono impegnandosi per attuarli.

4. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

##### **Articolo 4**

###### **(Oggetto sociale)**

1. La Società, con scopo mutualistico e senza fini speculativi, ha per oggetto principale la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare in proprietà, in godimento, in uso, in locazione od anche con altre forme contrattuali ai propri soci.

La gestione del patrimonio immobiliare proprio e dei soci, in via accessoria e o strumentale, la realizzazione di strutture e servizi, anche di interesse collettivo, che possano favorire l'integrazione sociale, l'elevazione culturale, la tutela della salute dei soci e dei cittadini, la tutela della qualità dell'ambiente nell'indirizzo di una qualità della vita sempre più responsabile e sostenibile.

Nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei luoghi dove i cittadini abitano, le attività svolte dalla società tendono allo sviluppo della cooperazione tra le persone ed i soggetti locali, favorendo la ricerca e l'espressione delle competenze.

Quando le circostanze dell'attività, dei luoghi e della gestione presentino situazioni favorevoli per venire incontro alle esigenze dei cittadini non soci, nell'interesse della società cooperativa e di un corretto utilizzo degli immobili e dei servizi, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di far fronte a queste situazioni purché nel rispetto dei limiti dell'oggetto sociale e che l'attività prevalente sia attuata per i bisogni che i soci hanno espresso alla cooperativa.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare, la Società può:

- a. costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione residenziale e ad uso diverso;
- b. acquistare aree edificabili;
- c. assegnare in godimento a tempo indeterminato, in godimento con proprietà differita o in proprietà ai soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a) o impiegare altre forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni; per le abitazioni assegnate in proprietà, il relativo atto pubblico di trasferimento potrà riconoscere alla Società il diritto di prelazione qualora il socio assegnatario decida di alienare l'abitazione a terzi diversi dal coniuge e dai discendenti, ascendenti e collaterali entro il secondo grado;
- d. assegnare in godimento o in proprietà ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a);
- e. realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della Società o dei soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;
- f. prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;
- g. prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa.

3. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:

- a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
- b. acquisire la nuda proprietà di abitazioni di cui sia contestualmente costituito l'usufrutto a favore dei venditori, che divengano soci della cooperativa, per una durata predeterminata o per tutta la vita dell'usufruttuario;
- c. realizzare e gestire residenze-alloggio, unità abitative, mini-alloggi per l'emergenza abitativa, rivolti a particolari categorie sociali (quali immigrati, emigrati in rientro, sfrattati, lavoratori in mobilità, studenti, anziani, militari), anche assistiti da agevolazioni e finanziamenti concessi con appositi provvedimenti dello Stato, della Regione e dei Comuni, da assegnare in uso e godimento ai soci e da dare in locazione, in via subordinata ed in misura comunque non prevalente, a terzi non soci in possesso dei requisiti richiesti dalla natura e dalla destinazione delle unità immobiliari;
- d. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;
- e. avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
- f. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
- g. ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;
- h. stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;
- i. concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della Società;

l. promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;

m. consorzarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;

n. promuovere, quale attività strumentale e non prevalente, la costituzione di società ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato;

o. partecipare ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del codice civile, se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale;

p. aderire ad associazioni ed enti aventi finalità analoghe o compatibili allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

4. Le attività comprese nell'oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte, in misura comunque non prevalente, anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Società.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

#### **Articolo 5**

##### **(Numero, responsabilità e requisiti dei soci)**

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.

3. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.

4. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvale non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

5. Gli Amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purché non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quella della Società.

6. Non possono essere ammessi a soci coloro che si trovano sottoposti a procedure concorsuali, che abbiano subito condanne anche non definitive per reati contro la morale, il buon costume, la persona e la pubblica amministrazione.

7. L'ordine di iscrizione nel libro soci ne determina l'anzianità di iscrizione.

#### **Articolo 6**

##### **(Domanda di ammissione)**

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;

b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere;

c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della società e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.

2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale.

4. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati:

a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente;

b. estratto della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Società;

c. indicazione del numero dei soci ed elenco nominativo delle cariche sociali;

d. se società cooperativa, certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative o certificato attestante la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso; in caso diverso, certificato di iscrizione al Registro delle imprese;

e. certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti.

#### **Articolo 7**

##### **(Delibera di ammissione)**

1. Gli Amministratori, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, deliberano sull'accoglimento della domanda di ammissione, con l'intento di favorire l'adesione di tutte le persone i cui bisogni siano coerenti con l'oggetto sociale e che condividano lo scopo mutualistico della Società e con facoltà di respingerla solo ove risulti inoltrata da persone fisiche o giuridiche aventi interessi contrastanti, sotto qualsiasi forma, con quelli della Società o prive dei requisiti ritenuti idonei per fare parte della compagine sociale e per partecipare proficuamente alla sua attività. Le delibere di ammissione sono adottate rispettando l'ordine di ricevimento o di consegna delle domande di adesione.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Trascorso il termine per il versamento del capitale sociale indicato nella delibera di ammissione senza che sia stato effettuato il relativo versamento la delibera diventa inefficace.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, dei recessi e delle eventuali esclusioni.

#### **Articolo 8**

##### **(Obblighi dei soci)**

1. Il socio, ai fini dell'ammissione alla Società, deve:
  - a. versare l'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta;
  - b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
  - c. versare una somma a titolo di spesa di ammissione nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il socio è tenuto:
  - a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
  - b. al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi;
  - c. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale;
  - d. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
  - e. a comunicare mediante lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio.
3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società e per morte.

#### **Articolo 9**

##### **(Diritti dei soci)**

1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.
2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.
3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

#### **Articolo 10**

##### **(Recesso del socio)**

1. Il socio, nei casi di legge, può chiedere di recedere dalla Società, con un preavviso di novanta giorni.
2. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio;
  - a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

3. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

4. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

5. La domanda di recesso deve essere inviata alla Società, per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta.

6. La domanda di recesso è annotata nel libro dei soci a cura del Presidente ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra socio e Società, se non previsto diversamente dai Regolamenti che li disciplinano, con la chiusura dell'esercizio in corso alla data del suo ricevimento, se pervenuta novanta giorni prima o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; ai rapporti contrattuali eventualmente in corso si applicano, dalla data dell'annotazione, le condizioni previste per i rapporti con i terzi non soci.

7. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

#### **Articolo 11**

##### **(Esclusione del socio)**

1. L'esclusione dalla Società è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;

b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;

c. non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Società o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;

d. ponga in essere gravi inadempienze per obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

e. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento, uso e locazione dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;

f. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può adire all'istituto della conciliazione o all'organismo di vigilanza, se costituito, di cui all'articolo 36 del presente statuto e, se del caso, proporre successivamente opposizione in Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

2. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

#### **Art. 12**

##### **(Morte del socio)**

In caso del morte del socio gli eredi non subentrano nella qualità di socio ed hanno diritto alla liquidazione della quota di partecipazione secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

In deroga a quanto sopra, con appositi regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione, approvati dall'Assemblea, saranno definiti i casi nei quali può essere consentita la sostituzione nella posizione del socio nel rapporto mutualistico in favore di un erede.

Nel caso di alloggi assegnati in godimento o concessi in locazione, la sostituzione del socio nel rapporto mutualistico può essere effettuata solo in favore di familiari conviventi con il socio defunto. Il regolamento, fra le condizioni per consentire la sostituzione dovrà prevedere un periodo minimo di convivenza.

E' altresì nella facoltà della cooperativa, di regolamentare la possibilità di prevedere in favore di conviventi anche non legati da alcun vincolo parentale l'utilizzo temporaneo dei locali a titolo diverso dal rapporto di scambio mutualistico.

#### **Articolo 13**

##### **(Liquidazione della partecipazione)**

1. Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale versata e delle eventuali rivalutazioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), numero 1), ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui la cessazione del rapporto sociale ha effetto, tenendo conto delle eventuali perdite imputabili al capitale.

2. È escluso dalla liquidazione il sovrapprezzo versato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. La liquidazione delle somme di cui al comma 1 è effettuata dagli Amministratori entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di cui allo stesso comma da parte dell'Assemblea; gli Amministratori possono deliberare che l'intero importo liquidato o l'importo corrispondente ai ristorni che l'Assemblea abbia deliberato di distribuire mediante aumento proporzionale delle quote sociali venga corrisposto, unitamente agli interessi legali, in più rate entro un termine massimo di cinque anni; in caso diverso, decorso il termine di sei mesi, fruttano a fa-

vore del socio o dei suoi eredi gli interessi calcolati al tasso legale. Sulle somme liquidate, la Società ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese.

4. Le somme di cui al comma precedente restano a disposizione del socio receduto o escluso e degli eredi del socio deceduto, presso la sede legale della Società, per un anno dalla data della trasmissione dell'invito a ritirarle, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, le somme sono devolute alla riserva straordinaria.

5. La liquidazione dei versamenti effettuati dal socio receduto, escluso o deceduto per la partecipazione ai programmi realizzati dalla Società è disciplinata dai relativi Regolamenti; il ritiro dei prestiti sociali di cui all'articolo 34 da parte degli eredi del socio deceduto è disciplinato dalle disposizioni sulla successione.

6. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto rispondono verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno effetto o il decesso si è verificato. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

### **TITOLO III**

### **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **Articolo 14**

##### **(Patrimonio della Società)**

1. Il patrimonio della Società è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile e composto:

1) da un numero illimitato di quote;

2) dalle azioni dei Soci finanziatori;

3) dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

c. dalle riserve di rivalutazione;

d. dalla riserva legale;

e. dalla riserva per quote proprie in portafoglio;

f. dalla riserva straordinaria;

g. da ogni altra riserva o fondo di accantonamento;

h. da eventuali liberalità e contributi pervenuti alla Società per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2. Le riserve non sono ripartibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento

3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### **Articolo 15**

##### **(La partecipazione sociale)**

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.

2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.

3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.

#### **Articolo 16**

##### **(Azioni di partecipazione cooperativa – Strumenti finanziari)**

1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea dei soci, la medesima Assemblea autorizza la emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. La delibera di autorizzazione determina l'ammontare delle azioni che possono essere emesse, entro il limite di cui al comma 2, i tempi e le modalità di sottoscrizione, nonché i tempi e le modalità di versamento delle azioni sottoscritte.

2. Le azioni possono essere emesse per un ammontare complessivamente non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili di cui all'articolo 15, comma 2, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle società cooperative; le azioni emesse devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 2354 e 2525, comma 5, del Codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".

3. Le azioni emesse sono offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà del valore di emissione, ai soci ed ai dipendenti della Società, i quali possono sottoscriverle anche superando il limite di cui al secondo comma dell'articolo 16; il diritto di opzione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data della

comunicazione effettuata dalla Società o da quella della pubblicazione di apposito avviso sul bollettino della Società.

4. Le azioni possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate; le azioni al portatore possono essere liberamente cedute dal socio anche a terzi non soci;

le azioni nominative possono essere cedute a terzi non soci solo previa autorizzazione degli Amministratori, che devono deliberare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata dal socio per raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Ai possessori delle azioni spetta una remunerazione maggiorata di due punti percentuali rispetto a quella approvata dall'Assemblea per la remunerazione delle quote sociali;

l'Assemblea può anche deliberare di provvedere alla remunerazione delle sole azioni di partecipazione cooperativa. Ai possessori che siano soci della Società non può essere riconosciuta, in ogni caso, una remunerazione superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle quote sociali.

6. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni se non per la parte della perdita che ecceda il valore nominale complessivo delle quote sociali.

7. All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione rispetto alle quote sociali nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

8. I privilegi riconosciuti ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili.

9. La cooperativa, previa deliberazione assunta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, nel rispetto dei limiti di legge può emettere strumenti finanziari anche non partecipativi (obbligazioni). L'emissione sarà disciplinata da apposito regolamento predisposto dagli amministratori su delega dalla assemblea e dalla stessa assemblea approvato..

#### **Articolo 17**

##### **(Esercizio sociale)**

1. L'esercizio sociale della Società inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 18**

##### **(Bilancio di esercizio)**

1. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio. Il bilancio deve riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli Amministratori e l'Organo di controllo documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice civile. Gli Amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa dei dati relativi ai prestiti sociali e dell'eventuale assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deliberate dall'Assemblea.

2. Il progetto di bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, predisposta ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile; la relazione deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

3. Il progetto bilancio, la relazione del Consiglio di amministrazione e l'eventuale relazione di certificazione di cui al successivo comma 7 sono comunicati, nei termini di legge, all'Organo di controllo.

4. L'Organo di controllo predispose la propria relazione, ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma.; Analoga relazione è predisposta, se presente, dal soggetto incaricato del controllo contabile della Società. La relazione dell'Organo di controllo deve specificamente riferire all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

5. Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e, se presente, del soggetto incaricato del controllo contabile, all'eventuale relazione di certificazione di cui al comma 7, nonché, ove occorra, agli altri documenti richiesti dall'articolo 2429, terzo e quarto comma, del Codice civile, è depositato in copia presso la sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua discussione e finché sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.

6. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, la convocazione dell'Assemblea può essere rinviata fino a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso, la relazione del Consiglio di amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio. Unitamente all'approvazione del bilancio, l'Assemblea determina, su proposta degli Amministratori, l'importo del sovrapprezzo che deve essere versato, oltre all'importo della quota, dai nuovi soci che verranno ammessi alla Società; tale importo resta valido fino alla data dell'Assemblea che ne modifichi il valore.

7. Se sono stati superati dal valore della produzione o dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 14, comma 2, o dai prestiti sociali gli importi, rispettivamente, indicati dall'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successivi adeguamenti, il bilancio di esercizio deve essere certificato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

8. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e, se presente, del soggetto incaricato del controllo contabile nonché dal verbale di approvazione dell'Assemblea, deve essere, a cura degli Amministratori, depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese e presso l'Albo delle società cooperative.

#### **Articolo 19**

##### **(Risultato dell'esercizio)**

1. Se il bilancio di esercizio si chiude con un utile, il Consiglio di amministrazione può proporre all'Assemblea la costituzione o l'incremento del fondo di accantonamento destinato al finanziamento degli interventi mutualistici a favore dei soci o di particolari categorie di essi, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

2. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo comma 3;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

3. L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto alle condizioni di altre offerte comparabili sul piano economico, delle garanzie offerte e della qualità, configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

In particolare, il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

L'assemblea, ritenuta prioritaria la destinazione del ristorno al consolidamento patrimoniale della società, può deliberare la ripartizione dei ristorni, in tutto o in parte, mediante:

1. l'aumento proporzionale della singola quota;
2. l'emissione di strumenti finanziari.

Il ristorno riconosciuto a ciascun socio non può superare l'uno per cento dell'importo degli scambi mutualistici, come risultante dai ricavi del conto economico del bilancio, avuti dal socio con la cooperativa nell'esercizio cui il ristorno si riferisce. L'entità complessiva del ristorno deliberato in ogni singolo esercizio non può comunque mai superare né il residuo risultante dalla attività coi soci né il dieci per cento dell'utile realizzato nell'esercizio cui il ristorno si riferisce.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b), del comma 2.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

##### **Articolo 20**

##### **(Organi della Società)**

1. Sono organi della Società:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente della Società;
- d. Il Collegio sindacale;
- e. Il revisore contabile.

##### **Articolo 21**

### **(Natura dell'Assemblea dei soci)**

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
2. L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

### **Articolo 22**

#### **(Compiti dell'assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - 1.a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;
  - 1.b. scioglimento anticipato della Società;
  - 1.c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
  - 1.d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile.
2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - a. approvazione del bilancio di esercizio ed adozione delle deliberazioni previste sui risultati dell'esercizio;
  - b. nomina e revoca del Consiglio di amministrazione; quando previsto, conferisce l'incarico per la certificazione del bilancio, nomina del Collegio sindacale, del Presidente dello stesso Collegio e del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società, sentito il Collegio sindacale se nominato;
  - c. determinazione dei compensi per gli Amministratori nonché del compenso, per l'intera durata dell'incarico, per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società e la certificazione del bilancio;
  - d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
  - e. approvazione dei Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti degli stessi soci. In tale occasione l'Assemblea può conferire al Consiglio di Amministrazione specifiche deleghe per adeguare, integrare e o modificare i citati regolamenti, con una particolare attenzione per quelli di prenotazione, assegnazione degli alloggi in godimento/locazione e in proprietà, a seguito di specifiche disposizioni normative o da dalle direttive o accordi inerenti l'attuazione dei programmi edilizi o degli interventi;
  - f. deliberazione, dietro istanza degli interessati, sulle domande di ammissione alla Società non accolte dagli Amministratori;
  - g. deliberazioni sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale riservati all'Assemblea dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione o per i quali sia richiesto il suo esame da parte del Collegio sindacale;
  - h. approvazione del Regolamento dei lavori assembleari

### **Articolo 23**

#### **(Convocazione dell'Assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso di convocazione dell'assemblea viene pubblicato su un quotidiano a diffusione locale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ed esposto presso la sede sociale. In alternativa, l'assemblea può essere convocata mediante avviso inviato ai soci ed ai componenti del collegio sindacale mediante avviso da recapitare a ciascun socio con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea o altro mezzo idoneo volto a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto al voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso potrà inoltre essere comunicato tramite "Il Bollettino dei Soci" della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.
3. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto sociale, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.
5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta,

la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto di una relazione da essi predisposta.

#### **Articolo 24**

##### **(Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni)**

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.
2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.
3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci o con l'intervento di tanti delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.
4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci o dei delegati presenti.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente statuto.
6. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 3, 4 e 5 del presente articolo, l'Assemblea convocata per autorizzare l'alienazione o assegnazione in proprietà individuale degli immobili sociali a proprietà indivisa già assegnati in godimento ai soci è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci o delegati che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, e la delibera è validamente presa quando ottenga il voto favorevole dei 4/5 (quattro/quinti) dei presenti e dei rappresentati per delega.
7. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della cooperativa o da un vicepresidente o, in caso di loro rinuncia, da un socio nominato dai soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario che deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti

#### **Articolo 25**

##### **(Rappresentanza nell'Assemblea dei soci)**

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da altro socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.
3. Ciascun socio non può portare più di due deleghe.

#### **Articolo 26**

##### **(Assemblee separate –Assemblee speciali)**

1. Le Assemblee separate sono obbligatorie quando i soci superino il numero di tremila e la Società svolga la propria attività in più Province ovvero quando i soci superino il numero di cinquecento e la Società realizzi più gestioni mutualistiche.
2. Le assemblee separate sono composte, ciascuna, da un numero di soci non inferiore a cinquanta e per ciascuna è indicata la sede di convocazione.
3. Nel caso in cui siano obbligatorie le assemblee separate, l'assemblea ordinaria dei soci è sostituita dalla Assemblea generale dei soci delegati dalle assemblee separate.
4. La convocazione delle Assemblee separate da parte degli Amministratori deve precedere di almeno cinque giorni quella dell'Assemblea generale; l'avviso di convocazione è unico sia per le Assemblee separate che per quella generale.
5. Le Assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea ordinaria; all'Assemblea generale partecipano con diritto di voto, i soci delegati che dovranno essere eletti nelle singole assemblee con le modalità previste da apposito regolamento il quale dovrà assicurare in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze. L'Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresenteranno nell'Assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.

6. Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e generale valgono, se non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni dell'articolo 24 relative all'Assemblea ordinaria e quelle dell'articolo 25; il Presidente ed il segretario dell'Assemblea separata sono nominati dalla stessa Assemblea.

7. Il verbale dell'Assemblea è consegnato al delegato, che lo consegnerà al Presidente della Società all'inizio dell'Assemblea generale.

8. Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche gli altri soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

9. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

10. Se l'assemblea ha deliberato l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari cooperativi i relativi possessori costituiscono apposita assemblea speciale disciplinata da regolamento predisposto dal consiglio e approvato dall'assemblea.

#### **Articolo 27**

##### **(Composizione del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di nove ed un massimo di ventisette, eletti dall'Assemblea, con i criteri stabiliti da apposito regolamento, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno novanta giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.

2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. I Consiglieri sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

4. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

5. I compensi riconosciuti ai Consiglieri per ragioni di carica sono determinati dall'Assemblea che provvede alla loro elezione.

6. I Consiglieri non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto il Consigliere decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

7. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, decade di diritto dalla carica il Consigliere che:

a) perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Società o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia dichiarato fallito;

b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Società entro il termine che gli è stato indicato;

c) non sia presente, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio ovvero, nel corso del mandato, a più di quattro riunioni, anche non consecutive, del Consiglio o a due riunioni dell'Assemblea.

8. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione.

#### **Articolo 28**

##### **(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri, i quali devono riferire al Consiglio sui risultati conseguiti nella prima riunione successiva alla conclusione dell'incarico ovvero, qualora questo si prolunghi per oltre tre mesi, al termine di ciascun trimestre dal suo affidamento; il Consiglio può sempre impartire direttive ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciascun Consigliere può chiedere ai Consiglieri delegati che siano fornite in Consiglio informazioni relative agli incarichi agli stessi affidati. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale remunerazione dovuta a quelli dei suoi membri che, in conformità allo statuto, siano investiti di particolari deleghe o cariche a carattere continuativo in favore della società.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, scegliendoli, se presenti, fra i soci che si sono candidati all'Assemblea che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che può confermarli o sostituirli per la residua durata del mandato del Consiglio in carica.

5. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, quest'ultima deve essere convocata nei successivi sessanta giorni per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione; i Consiglieri di nuova nomina scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre consiglieri con il compito della verifica esecutiva delle decisioni assunte dallo stesso Consiglio, oltre ad altre specifiche attribuzioni conferitegli.

#### **Articolo 29**

##### **(Compiti del Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea in tutti i casi eventualmente previsti dalla Legge o da presente Statuto;

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità.

3. Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, deve provvedere, fra l'altro a titolo puramente esemplificativo, a:

a) eleggere Presidente e Vice Presidente ed eventualmente nominare l'ufficio di presidenza;

b) redigere i bilanci consuntivi e le relative relazioni;

c) convocare le assemblee dei soci e curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

d) preparare i regolamenti da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

e) compiere tutte le operazioni, deliberare su tutti gli atti, convenzioni e contratti di ogni genere, ed assumere tutte le obbligazioni necessarie od utili per l'attuazione di quanto previsto dall'art.4 dello Statuto o comunque inerenti alle attività e alla gestione sociale;

f) dare l'adesione della Cooperativa ad organismi ed istituzioni che abbiano per fine l'incremento e lo sviluppo della cooperazione;

g) deliberare l'assunzione di partecipazioni o la costituzione di società di capitali ed enti;

h) deliberare l'ammissione, il recesso, e la esclusione dei soci;

i) determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione ed il rimborso spese spettanti agli amministratori investiti di particolari incarichi sociali o istituzionali;

l) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

m) conferire procure, sia generali che speciali, per determinati atti o serie di atti, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione; nominare eventuali Direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dipendente definendo il contenuto ed i limiti dei poteri connessi;

n) provvedere ai sensi dell'art. 2386 C.C. alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;

o) verificare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;

p) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale.

q) determinare l'ammontare del canone di godimento o di locazione o di affitto delle abitazioni e la sua variabilità periodica, oltre che per le altre proprietà immobiliari;

r) determinare il valore di assegnazione o di vendita degli alloggi finalizzati alla proprietà.

4. E' conferito agli amministratori il potere di deliberare gli adeguamenti dello statuto a nuove disposizioni normative nel rispetto delle modalità di legge.

5. Determinare l'indivisibilità e inalienabilità ai soci degli alloggi di un programma o di un intervento edilizio o di una parte di essi e delle relative pertinenze.

#### **Articolo 30**

##### **(Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al bimestre. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta

richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale se nominato.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne coordina i lavori, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; alla convocazione è allegata la documentazione necessaria affinché i Consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. La convocazione è inviata, anche per via telematica, o consegnata ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax ovvero comunicata telefonicamente, con un preavviso di almeno due giorni non festivi e consegna della documentazione all'inizio della riunione.

3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente della Società designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro del Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Articolo 31**

##### **(Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa)**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società e ad esso competono la promozione e l'indirizzo dell'attività della società per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.

2. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Articolo 32**

##### **(Collegio sindacale)**

1. Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

2. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea dei soci.

3. Tutti i componenti effettivi e supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori.

5. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

6. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

7. Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

#### **Articolo 33**

##### **(Controllo contabile)**

1. Il controllo contabile sulla società, qualora non venga svolto dal collegio sindacale o nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere dell'Organo di controllo.

3. Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui al comma precedente si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Il soggetto incaricato del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;
- c) riferisce all'Organo competente sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di redazione previsti dal Codice civile;
- d) può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
- e) scambia tempestivamente con l'Organo di controllo le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- f) documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Società, che, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del Codice civile.

## TITOLO V

### **PRESTITI SOCIALI**

#### **Articolo 34**

##### **(Prestiti sociali)**

1. I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono, pertanto, un impegno morale a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.
2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.
3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.
4. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono separatamente evidenziati i prestiti sociali, suddivisi per classi di durata dei vincoli eventualmente applicati, le forme di garanzia adottate o lo schema di garanzia al quale la Società abbia aderito, nonché l'entità del rapporto tra valore complessivo dei prestiti e patrimonio, costituito dal capitale versato, dalle riserve e dal 50 per cento della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e relative pertinenze ed il valore per gli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.
5. I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso. L'Organo di controllo deve vigilare sull'applicazione del presente comma, riferendone all'Assemblea nella relazione annuale.
6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento gli sono demandate dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.
7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### **Articolo 35**

##### **(Organizzazione e Regolamenti)**

1. I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati dalla Società sono disciplinati da appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, che determinano i criteri le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti dei soci; in tali Regolamenti sono, in particolare, disciplinati:

- a) le caratteristiche tecniche, qualitative, economiche e finanziarie dei prodotti e dei servizi di cui è prevista la realizzazione;
- b) i criteri e le modalità con i quali i soci sono informati delle caratteristiche dei singoli programmi, attività e servizi, possono richiedere la partecipazione alla loro realizzazione e sono individuati i soci destinatari o beneficiari dei prodotti o dei servizi realizzati, dai quali sono, comunque, esclusi i soci che non siano in regola con i versamenti dovuti, a qualunque titolo, alla Società e quelli nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;
- c) le forme e le modalità di partecipazione, finanziaria e di altra natura, dei soci destinatari beneficiari alla realizzazione dei programmi, attività e servizi;
- d) la disciplina dei rapporti fra i soci destinatari o beneficiari e la Società nel corso di realizzazione del programma, delle attività e dei servizi;
- e) i criteri e le regole mutualistiche in base ai quali vengono determinati ed aggiornati i corrispettivi richiesti per i prodotti o i servizi realizzati, che devono comprendere i contributi mutualistici versati dai soci destinatari o beneficiari in attuazione dello scopo mutualistico e per la promozione dell'attività della Società a beneficio degli altri soci; tali corrispettivi devono assicurare ai soci beneficiari il rispetto del principio di parità di trattamento, conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società;
- f) le caratteristiche ed i contenuti degli atti contrattuali, provvisori e definitivi, che disciplinano i rapporti fra i soci destinatari o beneficiari e la Società relativamente ai prodotti o servizi realizzati;
- g) i criteri e le modalità da applicare per la cessione dei prodotti e la prestazione dei servizi nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Società, che devono avvenire in misura comunque non prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del Codice civile.

#### **Articolo 36**

##### **(Organismo di conciliazione )**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del Dlgs. 5/2003.

La procedura di cui al precedente punto 1, sarà eventualmente surrogata e o integrata da quella che dovrà essere definita dalla Regione Emilia-Romagna qualora provveda a costituire l'apposito Organismo di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, della Legge Regionale n. 24 del 8/8/2001.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione o all'eventuale organismo di vigilanza, per le materie di sua competenza, istituito dalla Regione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Al procedimento di conciliazione si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 40, commi da 3 a 6 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nonché le agevolazioni fiscali previste dall'art. 39, commi 1 e 2 dello stesso decreto.

#### **Articolo 37**

##### **(Scioglimento e liquidazione della Società)**

1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste dall'articolo 24, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

2. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalla disposizione agevolativa, gli immobili di proprietà della Società, fruente di finanziamenti pubblici, la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla specifica normativa che, fra l'altro, disciplina anche le condizioni tali trasferimenti.

### **Articolo 38**

#### **(Requisiti mutualistici)**

1. Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 c.c., dalle leggi speciali e dal presente statuto, e segnatamente:

- a. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate anche per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposito albo di cui all'articolo 2512, 2° comma del codice civile.

### **Articolo 39**

#### **(Disposizioni integrative)**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.